

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XIX - N. 6 - novembre/dicembre 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperri Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

2 NOVEMBRE lunedì

- Acquisti da S.Marino (settembre 2015): invio telematico

16 NOVEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL - quarta rata
- UNICO 2015: pagamento rate imposte saldo 2014 e prima rata acconto 2015 (soggetti con p. IVA)

25 NOVEMBRE mercoledì

- ELENCHI INTRASTAT: mensili

30 NOVEMBRE lunedì

- Acquisti da S.Marino (ottobre 2015): invio telematico
- **VOLUNTARY DISCLOSURE** (termine prorogato): invio telematico istanza di collaborazione volontaria
- **UNICO 2015**: versamento del 2° acconto imposte 2015 (unica soluzione)
- **UNICO 2015**: pagamento rate imposte saldo 2014 e prima rata acconto 2015 (soggetti senza p. IVA)

16 DICEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi

28 DICEMBRE lunedì

- IVA: versamento acconto annuale IVA 2015
- ELENCHI INTRASTAT: mensili

31 DICEMBRE giovedì

- Acquisti da S.Marino (novembre 2015): invio telematico

TEATRINO FISCALE: così è se vi pare

Si meraviglierebbe pure Pirandello se constatasse i contenuti della discussione fiscale che sto per intraprendere. Non dovrebbe essere difficile convenire con me che la certezza del diritto tutto è meno che una verità. L'ultima dimostrazione è rappresentata dal colpevole e ingiustificato ritardo con il quale, a un giorno della scadenza, è stata decisa la proroga per aderire alla regolarizzazione dei capitali esteri così detta "voluntary disclosure".

A ben vedere, però, qualche elemento di verità possiamo rintracciarlo, infatti "qualcuno" approfitta, con inqualificabile sfacciataggine, della pazienza e della straordinaria capacità di resistenza di migliaia di cittadini/professionisti. Ormai schiavi delle pretese sempre crescenti e spesso illogiche dell'Agenzia delle Entrate, siamo costretti - ancora una volta - a convivere con l'ansia di molteplici scadenze.

Per avere un esempio palese, è sufficiente consultare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fonte certa e chiaramente di "parte"), il numero delle scadenze previste per l'ormai trascorso 30 settembre: erano ben 93 (!), fra cui, appunto, la regolarizzazione dei capitali esteri particolarmente complessa e con marcato tecnicismo. In sintesi, cito i potenziali adempimenti: 51 versamenti, 10 dichiarazioni, 12 comunicazioni, 12 ravvedimenti e 8 fra richieste, domande e istanze.

Eppure l'Amministrazione Finanziaria spergiura che è in atto una profonda semplificazione, mentre i professionisti - prima ancora dei cittadini contribuenti -

lamentano esattamente il contrario. Dove sta, allora, la verità? Ognuno, evidentemente, vede la propria ma, forse, tornando al tema della proroga per regolarizzare i capitali esteri, sarebbe auspicabile che un giudice super partes giudicasse i fatti partendo da alcuni, inconfutabili elementi oggettivi. Ecco:

- la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 15.12.2014, n. 186 (risalente, pertanto, a oltre 9 mesi fa);
- per una completa disamina delle disposizioni collegate e della prassi di riferimento, compresi comunicati e controcomunicati, occorre leggere e studiare circa un centinaio di documenti;
- le circolari più importanti - ben tre - sono state emanate fra il 16 luglio e il 28 agosto 2015, evidentemente pensando che non sia ipotizzabile, neppure in astratto e nemmeno dopo le fatiche degli adempimenti dichiarativi, che si possa avere diritto a qualche giorno di riposo. Sarebbe interessante, al riguardo, conoscere in quali altre faccende fossero affacciandati i poco solerti interpreti del Fisco;
- la proroga, come da regola consolidata, all'ultimo giorno;
- dall'altro lato, le previsioni della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), costantemente ignorate e vilipesi.

Dunque, così è, se vi pare ... anche se non dovrebbe.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl



A tutti i lettori

i nostri miglior auguri di

Buone Feste

In questo numero:

- **TEATRINO FISCALE: così è se vi pare**
- **ACCONTI D'IMPOSTA 2015**
- **ACCONTO IVA 2015**
- **INTERESSI PASSIVI: deducibilità integrale per le immobiliari**
- **PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI: deducibilità**
- **STRUTTURE RICETTIVE: imposta di soggiorno**
- **RENDICONTO FINANZIARIO: diventa obbligatorio**
- **ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.): modifiche dal 1.10.2015**
- **BANCHE ITALIANE: è arrivata l'ora delle "soffiate"**

RASSEGNA STAMPA sintesi

Dati sanitari nel 730, obbligo di invio entro il 31 gennaio 2016

I dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 dovranno essere inviati al "Sistema tessera sanitaria" a cura delle strutture sanitarie e dei medici entro il 31 gennaio 2016; eventuali violazioni alla norma, peraltro, saranno punibili soltanto a decorrere dal 2017, e cioè dal momento in cui sarà operativa la riforma delle sanzioni amministrative delineata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Al riguardo si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ("decreto semplificazioni") - che ha introdotto la dichiarazione precompilata - gli operatori del settore sanitario sono tenuti a trasmettere al "Sistema tessera sanitaria" (attuato con il D.P.C.M. 26 marzo 2008) i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, fatta eccezione per quelli già acquisiti dal sistema;
- le modalità di invio telematico di tali dati sono state stabilite dal D.M. 31 luglio 2015, che ha tra l'altro fissato la data del 31 gennaio dell'anno successivo;
- in base all'art. 23 del D.Lgs. n. 158/2015, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro.

(Italia Oggi del 14 ottobre 2015, pag. 31)

Voluntary, esclusa la "dilazionabilità" degli accertamenti

Con l'emanazione del D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (contenente la proroga al 30 novembre 2015 del termine per presentare l'istanza di accesso alla voluntary disclosure) è stato scongiurato il rischio che il Fisco possa notificare accertamenti anno per anno, in funzione del periodo da accertare.

Il provvedimento, infatti, uniformando al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale risultano accertabili i periodi di imposta compresi nella procedura di collaborazione volontaria, pur prorogando di un anno i termini altrimenti in scadenza a fine 2015, ha chiarito un aspetto fondamentale circa la conclusione della procedura. In tale contesto dev'essere letta anche la nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento tributario in presenza di condotte penalmente rilevanti, introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (decreto sulla certezza del diritto), entrato in vigore lo scorso 2 settembre.

(Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2015, pag. 46)

ACCONTI D'IMPOSTA 2015

Il giorno 30 novembre 2015 scade il termine di versamento del secondo acconto d'imposta per l'anno 2015.

BASE DI CALCOLO

La misura complessiva dell'acconto annuale dovuto è:

- 100% per IRPEF;
- 100% per IRES;
- 100% per IRAP

Le percentuali come sopra esposte devono essere calcolate sull'imposta dovuta nel 2014. L'importo della seconda rata è determinato sottraendo dall'acconto complessivo l'importo della prima rata.

VERSAMENTO NON DOVUTO

Quando il rigo di riferimento non supera euro 52,00 (per IRPEF e IRAP) e euro 21,00 (per IRES).

RIDUZIONE DELL'ACCONTO

Permane la facoltà di calcolare l'acconto sulla base del minor reddito previsto per il 2015.

VIOLAZIONI-SANZIONI-INTERESSI

È prevista la sanzione per omesso, ritardato o insufficiente versamento pari al 30% dell'imposta non versata, con la possibilità del ravvedimento operoso sprint (sanzione 0,2% giornaliera per i primi 15 giorni), breve (sanzione 3% entro i 30 giorni) o lungo (sanzione 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Si ricorda inoltre che il 30 novembre 2015 scade il termine per il versamento del secondo acconto del contributo INPS gestione separata, da versare nella stessa misura del primo e relativo a quei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono provvisti di autonoma cassa previdenziale.

ACCONTO NOVEMBRE 2015

| IMPOSTA | MODELLO | RIGO RIFERIMENTO | CALCOLO ACCONTO |
|---|------------------------------|------------------|--|
| <u>PERSONE FISICHE</u> | | | |
| IRPEF | UNICO 2015 | RN34 | 100% meno prima rata |
| IRAP | IRAP 2015 | IR21 | 100% meno prima rata |
| <u>CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA</u> | UNICO 2015 | RE23 RE25 | 8,80% per i soggetti al 22% 11,09% per i soggetti al 27,72% |
| <u>SOCIETA' DI PERSONE</u> | | | |
| IRAP | IRAP 2015 | IR21 | 100% meno prima rata |
| <u>SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI E NON COMM.LI</u> | | | |
| IRES | UNICO 2015 UNICO 2015 BIS | RN 17 RN 28 | 100% meno prima rata |
| IRAP | IRAP 2015 | IR21 | 100% meno prima rata |

ACCONTO CEDOLARE SECCA

Da ricordare che per i contribuenti che hanno optato per la "cedolare secca" vi è l'obbligo di versamento dell'acconto entro il 30 novembre con le seguenti modalità:

- Il 60% del 95% del dovuto per i contribuenti che hanno versato il primo acconto (contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro stessa data);
- Il 95% del dovuto per chi versa in unica rata (contratti decorrenti dal 1 giugno o se il primo acconto risultava inferiore a euro 257,52)
- Nulla se il contratto decorre dal 1 novembre in poi.

DA RICORDARE NEL CALCOLO DELL'ACCONTO

Nel calcolo dell'acconto 2015 si devono tenere in conto le modifiche nell'anno corrente d'im-

posta come ad esempio:

- Deduzione forfettaria distributori carburante: per il calcolo dell'acconto 2015 queste deduzioni non andranno prese in considerazione;
- Soggetti con redditi di terreni: il calcolo dell'acconto va effettuato rivalutando il reddito dominicale e agrario del 30% anziché del 15%;
- Carichi famiglia soggetti non residenti: con la metodologia storica la detrazione non deve essere applicata;
- Proventi da attività di noleggio: questi proventi assoggettati a imposta sostitutiva entrano a far parte del reddito sui cui calcolare gli acconti 2015.

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi

ACCONTO IVA 2015

L'acconto IVA per l'anno 2015 deve essere versato entro il 28 dicembre 2015 (la scadenza naturale del 27 dicembre cade di domenica).

La percentuale stabilita come per lo scorso anno è dell'88% e viene così determinata:

| CONTRIBUENTI TRIMESTRALI | CONTRIBUENTI MENSILI |
|--|---|
| Metodo storico | |
| 88% dell'IVA a debito IV trimestre 2014 (rigo VL38-VL36+Acconto) | 88% dell'IVA a debito mese dicembre 2014 (rigo VH12) |
| Nel caso di variazione delle scadenze di liquidazione | |
| Da mensile a trimestrale 88% ultime tre liquidazioni mensili anno 2014 (VH10+VH11+VH12) | Da trimestrale a mensile un terzo dell'88% dell'IVA a debito del IV trimestre 2014 (rigo VL38-VL36+Acconto) |
| Metodo previsionale | |
| 88% dell'IVA che si prevede di versare per il IV trimestre 2015 | 88% dell'IVA che si prevede di versare per il mese di dicembre 2015 |
| Metodo ex art. 3 D.L. 477/93 | |
| 100% dell'Iva relativa alle operazioni effettuate dal 1° ottobre al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'Iva sugli acquisti annotati nello stesso periodo | 100% dell'Iva relativa alle operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'Iva sugli acquisti annotati nello stesso periodo |

Gli importi vanno determinati al lordo dell'acconto 2014.

La scelta tra i tre metodi può essere fatta tenendo conto del vantaggio economico che ne deriva senza alcuna condizione.

VERSAMENTO MINIMO

Non si versa se l'importo risultante è inferiore ad euro 103,29.

Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.

Il codice da utilizzare per il versamento è il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per quelli trimestrali.

SOGGETTI ESONERATI

- Soggetti che nel periodo di riferimento dell'anno 2014 si trovavano a credito (senza considerare il pagamento dell'acconto);
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- Soggetti che hanno cessato l'attività prima del 30.11.2015, se mensili o prima del 30.09.2015, se trimestrali;
- I contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- I produttori agricoli;
- I soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascarmi, carta da macero, vetri e simili, esonerati

ti dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

- Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva;
- I contribuenti che adottano il regime dei "minimi".

SANZIONI

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30% dell'imposta non versata, con la possibilità del ravvedimento operoso sprint (sanzione 0,2% giornaliera per i primi 15 giorni), breve (sanzione 3% entro i 30 giorni) o lungo (sanzione 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA).

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi



RASSEGNA STAMPA sintesi

Per gli atti non definitivi, i crediti di Equitalia si prescrivono in cinque anni

Se sono originati da atti non definitivi, i crediti di Equitalia si prescrivono in cinque anni, in quanto il termine ordinario di dieci anni si applica solo alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, perché non impugnati oppure per effetto di una sentenza passata in giudicato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20213/15, depositata lo scorso 8 ottobre. Per i giudici di legittimità, in particolare, "l'applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento - condanna divenuti definitivi, non a cartelle esattive che, se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo, non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività".

(Italia Oggi del 13 ottobre 2015, pag. 26)

Per gli obblighi del condominio prevale il criterio della parziarietà

Nel caso in cui il condominio sia privo di personalità giuridica, il decreto ingiuntivo promosso da un creditore (ad esempio, un'impresa che ha effettuato dei lavori) può essere notificato all'amministratore, in quanto rappresentante dell'ente di gestione, ma anche pro-quota ai singoli condomini. Lo ha affermato recentemente il Tribunale di Salerno, in linea con la decisione n. 9148 dell'8 aprile 2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Nell'occasione, i giudici di legittimità avevano affermato - con riferimento alle obbligazioni contrattuali - il criterio della parziarietà in luogo di quello della solidarietà. Per i giudici campani, quindi, "il contratto stipulato dall'amministratore rappresentante in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati".

(Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2015, pag. 48)

Voluntary non preclusa se il conto estero è anonimo

L'utilizzo da parte del contribuente di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia presso Paesi esteri non ostacola l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Lo si desume dalla lettura del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, contenente la proroga al 30 novembre del termine per la presentazione dell'istanza e attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge. La norma dispone infatti che il rinvio generalizzato alla disciplina anticiclaggio incontra un'eccezione: nell'ambito della volontaria

RASSEGNA STAMPA sintesi

disclosure, in particolare, non si applica la sanzione pecuniaria - dal 10 al 40 per cento del saldo - in caso di violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Si ritiene che la possibilità in esame riguardi anche le procedure di collaborazione volontaria avviate prima del 30 settembre 2015.

(Italia Oggi del 10 ottobre 2015, pag. 28)

Professionisti, nullo l'accertamento fondato solo sulla discrasia tra Iva e Irpef

E' nullo l'accertamento emesso nei confronti del professionista che si basi soltanto sulla discrasia dei compensi dichiarati ai fini Iva e quelli ai fini Irpef, senza un'adeguata motivazione: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20251 dello scorso 9 ottobre. Per i giudici di legittimità, in particolare, ai sensi degli articoli 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e 42 del dpr 600/1973, l'Amministrazione finanziaria deve indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento di un atto. La motivazione, infatti, rappresenta un elemento essenziale dell'atto medesimo.

(Italia Oggi del 10 ottobre 2015, pag. 25)

Ipoteca sempre preceduta dalla comunicazione preventiva

L'ipoteca dev'essere sempre preceduta da una comunicazione con la quale Equitalia assegna al contribuente 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20352 del 9 ottobre scorso, secondo la quale in materia di riscossione coattiva delle imposte, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del dpr 602/1973, l'Amministrazione è tenuta a comunicare al contribuente che procederà a tale iscrizione, concedendogli un termine (di 30 giorni) per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. In difetto, l'iscrizione stessa è da considerarsi nulla. Fatto salvo tale principio, peraltro, l'iscrizione è legittima fino alla pronuncia che ne dichiara l'invalidità.

(Italia Oggi del 10 ottobre 2015, pag. 27)

Compensazioni Iva, sotto tiro gli F24 irregolari

Il termine di decadenza degli accertamenti relativi al periodo di imposta 2010 si avvicina, e il Fisco sta iniziando ad inviare atti di contestazione nei confronti dei contribuenti che ai fini della compensazione "orizzontale" di crediti Iva sopra i 10mila euro hanno presentato il modello F24 senza avvalersi dei canali tele-

INTERESSI PASSIVI: deducibilità integrale per le immobiliari

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. "decreto internazionalizzazione") interviene sul regime di deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, già previsto dall'art. 1, comma 36, della L. 244/2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), definendone meglio l'ambito applicativo.

I "soggetti Ires" (es: SRL, SPA, enti commerciali) possono infatti dedurre gli oneri finanziari senza limiti fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre per l'eccedenza la deduzione avviene solo entro il 30% del cosiddetto "ROL caratteristico" (differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni leasing).

In relazione alla sopra citata modifica, si ricorda che per effetto di quanto previsto dalla Legge 244/2007 le società immobiliari possono beneficiare della **piena deducibilità** degli "interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione". La previsione, tuttavia, è sempre stata interpretata dall'Agenzia delle entrate (C.M. 22 luglio 2009, n. 37/E) in modo restrittivo, limitandone l'applicazione alle sole società c.d. immobiliari di gestione nonostante il tenore letterale della norma lasciasse propendere per una fruizione del "beneficio" condizionato alla situazione di ciascuno specifico immobile e non invece allo status della società. L'art. 4 del D. Lgs 147/2015 citato interviene sul comma 36 della Legge 244/2007 defi-

nenandone meglio l'ambito applicativo con riguardo alle **società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**.

In particolare alla fine del comma 36 è aggiunta un'ulteriore condizione in base alla quale l'agevolazione viene estesa anche alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, intendendosi tali le società:

- il cui **valore dell'attivo patrimoniale** è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione, e
- i cui **ricavi** sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Per fruire del beneficio dell'integrale deducibilità degli interessi va tuttavia chiarito che **entrambe** le citate condizioni dovranno essere soddisfatte, non essendo tra di loro alternative: ciò potrebbe portare a delle distorsioni applicative determinando l'esclusione dal beneficio molti soggetti operanti nel settore, come ad esempio nel caso di compresenza di attività di locazione e vendita di immobili merce (il peso dei ricavi da vendita potrebbe influire in modo decisivo sul rispetto della condizione economica legata alla prevalenza dei ricavi da locazione).

ROBERTO BUGLISI
Servimprese srl Stp

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI: deducibilità

Il D.Lgs. n. 147/2015, c.d. "Decreto Internazionalizzazione", ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità delle perdite su crediti di cui al commi 5 (e 5-bis) dell'art. 101 del TUIR. Le novità introdotte riguardano in particolare l'ampliamento delle fattispecie riconducibili alle procedure concorsuali e una più chiara definizione del periodo di deducibilità delle perdite.

Il citato decreto è entrato in vigore con decorrenza dal 07.10.2015 e le modifiche normative sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare già dal 2015.

Deducibilità perdite e procedure concorsuali
L'art.101, comma 5, nella parte non modificata dal Decreto, stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili:

- se risultano da **elementi certi e precisi**;
- in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti. A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
 - della sentenza dichiarativa del fallimento;
 - del provvedimento che ordina la liquida-

zione coatta amministrativa;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 13 del "Decreto internazionalizzazione" ha integrato tale norma estendendo la deducibilità anche in presenza di:

- un **piano attestato di risanamento** ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) della Legge fallimentare;
- **procedure estere equivalenti** previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Per tali fattispecie le date rilevanti risultano essere rispettivamente la data di iscrizione nel registro delle imprese per i piani attestati e la data di ammissione per le procedure estere.

In ordine alla sussistenza degli elementi certi e precisi, la norma stabilisce che tale condizione è soddisfatta in ogni caso quando:

- il credito sia di **modesta entità** (inferiore ad euro 2.500 ovvero ad euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione con volume d'affari o ricavi non inferiore a euro 100.000.000,00) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- il diritto alla riscossione del credito è **pre-scritto**;
- il credito è stato **cancellato dal bilancio** in applicazione dei principi contabili.

Periodo di deducibilità delle perdite

Altra novità introdotta dall'art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto in esame è riportata nel nuovo comma 5-bis del citato art. 101. La norma prevede che, per i crediti di cui al comma precedente, la deduzione della perdita è ammessa nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:

- sussistono gli elementi certi e precisi (per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);
- il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o istituto assimilato.

Inoltre, al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ad esempio, in caso di cessione del credito pro soluto a terzi, in caso di prescrizione, in caso di accordo transattivo, ecc.).



Svalutazione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 del TUIR le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi**.

La deduzione non risulta più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Le perdite su crediti, deducibili a norma dell'art. 101, devono essere preliminarmente imputate al fondo svalutazione crediti accantonato e solo la parte che eccede il fondo dedotto nei precedenti esercizi può essere direttamente dedotta.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che se la svalutazione è stata effettuata forfetariamente e non è possibile individuare la svalutazione riferita ai crediti di modesto importo o a debitori sottoposti a procedure concorsuali, la perdita va integralmente imputata alle svalutazioni operate. Tale soluzione interpretativa aveva determinato alcune difficoltà operative posto che, in presenza di fondi svalutazione generici non dedotti e di crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi, la svalutazione doveva essere necessariamente dedotta nell'esercizio di scadenza dei 6 mesi.

Il D.lgs. n. 147/2015, con una disposizione interpretativa con efficacia quindi retroattiva, stabilisce che le svalutazioni contabili dei predetti crediti, eventualmente non dedotte nei periodi in cui si sono manifestate le condizioni per la deducibilità fiscale, restano comunque deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In pratica viene eliminata l'automatica "trasformazione" delle svalutazioni in perdite deducibili e le connesse criticità di monitoraggio e gestione.

FEDERICO GIULIANI
Studio Moser

RASSEGNA STAMPA sintesi

matici delle Entrate (Entratel e Fisconline); in presenza di irregolarità, scatta una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni delega di pagamento. Il 2010 era infatti il primo anno di applicazione delle novità introdotte dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 in materia di compensazione. Si ricorda che il limite dei 10mila euro è stato poi portato a 5mila dal DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

(Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2015, pag. 43)

Reverse charge, sanzione fissa se manca il danno all'Eraio

Il nuovo regime sanzionatorio relativo alle violazioni commesse nell'ambito del reverse charge - che ci è stato consegnato dal decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 settembre - è stato riformulato all'insegna del principio di proporzionalità. L'articolo 6, commi da 9-bis a 9-bis3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, infatti, introduce la sanzione in misura fissa (seppur variabile da un minimo a un massimo) per le violazioni che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile. In tutti questi casi, in cui è evidente l'assenza del danno agli interessi erariali, sarà abbandonata la sanzione sinora applicabile in misura proporzionale.

(Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2015, pag. 47)

Accertamenti bancari, il contribuente deve fornire prove analitiche

In materia di accertamenti tributari conseguenti ai controlli dei conti correnti bancari, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 18126 del 15 settembre scorso) consente di riepilogare alcuni principi di ordine generale:

1. in assenza di una adeguata giustificazione, i dati ricavati dalla documentazione bancaria sono sempre rilevanti in sede di ricostruzione del reddito imponibile;
2. l'articolo 32 del D.P.R. 600/73 ha una portata generale, a prescindere dall'attività esercitata dal contribuente (benchè la norma parli espressamente di "ricavi" e di "scritture contabili");
3. per vincere le presunzioni del Fisco, il contribuente è tenuto a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili; al riguardo occorre - sostengono i giudici di legittimità - una prova non generica, ma analitica;
4. la circostanza che il conto sia cointestato è irrilevante.

(Italia Oggi del 29 settembre 2015, pag. 29)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Il versamento "salva" dal penale

Relativamente ai reati di omesso versamento di ritenute o Iva, nonché di indebita compensazione di crediti tributari non spettanti, scatta la non punibilità ai fini penali nel caso in cui il contribuente versi gli importi pretesi dal Fisco (compresi interessi e sanzioni) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Lo prevede il decreto di riforma delle sanzioni penali tributarie, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 settembre a seguito del rilascio del secondo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la norma precisa che: a. è valido il pagamento effettuato avvalendosi degli istituti deflattivi del contenzioso, compreso il ravvedimento operoso; b. è ammesso anche il versamento rateizzato. Si ricorda che la soglia di rilevanza penale è passata a 150mila euro per l'omesso versamento di ritenute, a 250mila euro per l'omesso versamento di Iva e a 50mila euro per l'indebita compensazione di crediti non spettanti.

(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2015, pag. 22)

Il "nuovo" redditometro segna l'abbandono delle stime

Dall'analisi del "nuovo" redditometro, contenuto nel provvedimento direttoriale pubblicato venerdì 25 settembre, emerge chiaramente come l'Agenzia delle Entrate si sia adeguata alle indicazioni fornite dal Garante della privacy con il parere del 21 novembre 2013, nel senso che l'accertamento sintetico si deve fondare su spese presenti nell'Anagrafe tributaria, in quanto tali caratterizzate dal requisito della "certezza". Fanno eccezione a tale regola le "spese per elementi certi", che seppur determinate su base statistica derivano dal possesso di un bene conosciuto all'Amministrazione fiscale. Il provvedimento in esame segna pertanto l'abbandono delle spese ricostruite sulla base di "stime". Si ricorda che i nuovi indicatori di capacità contributiva sono utilizzabili negli accertamenti sintetici dei periodi di imposta 2011 e successivi.

(Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2015, pag. 19)

La conservazione delle fatture elettroniche non conferisce la qualifica di "depositario"

L'esonero dall'obbligo per il contribuente di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di variazione dati di cui all'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sancito espressamente con la risoluzione n. 81/E/2015, pubblicata venerdì scorso - si fonda sulla circostanza che l'azienda che effettua il servizio di emissione e di conservazione delle fatture elettroniche non diventa, per ciò, "depositario" delle scritture contabili dei

STRUTTURE RICETTIVE: imposta di soggiorno

In relazione all'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno in Provincia di Trento, prevista a partire dal 1 novembre 2015, se ne riassumono di seguito gli aspetti salienti e la corretta impostazione della documentazione fiscale.

In relazione all'attività ricettiva, il regolamento prevede che i soggetti che pernottano nelle strutture turistico/alberghiere debbano corrispondere al gestore l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, determinato a persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 giorni.

La misura dell'imposta è determinata dal regolamento di esecuzione secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva.

La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti turistici può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo di 2,50 euro a pernottamento.

La tariffa è divisa per le seguenti tipologie:

- alberghi 4 - 4S - 5 stelle
- alberghi 3 e 3 S
- alberghi 1 - 2 stelle, campeggi, rifugi, affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per le vacanze, case per le ferie, ostelli, esercizi rurali, agriturismo

Sono esenti i minori di 14 anni, forze dell'ordine e protezione civile, pazienti per trattamenti medici, accompagnatori di pazienti ricoverati.

Il gestore dovrà informare l'ospite dell'applicazione dell'imposta, dandone notizia sul proprio sito web e tramite l'esposizione, in un luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva. Provvede poi alla riscossione dell'imposta, rilasciandone ricevuta all'ospite, avendo poi l'obbligo di comunicare in via telematica a Trentino Riscossioni Spa il numero di pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta e degli eventuali soggetti esenti. Tale comunicazione va presentata:

- entro il 16/5 per i soggiorni avvenuti nel periodo 1/1 - 30/4
- entro il 16/9 per i soggiorni avvenuti nel periodo 1/5 - 31/8
- entro il 16/1 per i soggiorni 1/9 - 31/12

L'imposta va versata dalle strutture ricettive alla Trentino Riscossioni Spa entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza della presentazione della comunicazione delle presenze con le seguenti modalità:

- addebito continuativo su c/c
- bollettino bancario
- canali telematici
- altre forme di pagamento attivate da Trentino Riscossioni Spa

L'albergatore si troverà quindi nella condizione di riscuotere una somma per "anticipazioni in nome e per conto del turista" e come tale verrà evidenziata nella ricevuta fiscale/fattura escludendola sia dall'imposizione IVA che da quella reddituale.

L'imposta di soggiorno dovrà essere inclusa nella ricevuta fiscale che verrà emessa al momento della riscossione dell'intera prestazione e sarà da indicare separatamente dal corrispettivo relativo alla prestazione alberghiera. Pertanto nei corrispettivi, oltre alle voci solitamente utilizzate, dovrà essere aggiunta la seguente colonna:

"Imposta di soggiorno Comunale (escluso IVA art. 15)".

Nel caso venga emessa fattura, l'importo relativo all'imposta di soggiorno verrà indicato successivamente al calcolo dell'IVA sommandolo nell'importo del "Totale fattura".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al regolamento applicativo ed al sito di Trentino Riscossioni:

<http://www.trentinoriscossionispa.it/>

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperì Martinelli

| | Alberghiero | | | extra-alberghiero | agriturismi | rif. escurs. | campeggi |
|---|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| | 5*, 4*S, 4* | 3*S, 3* | 2*, 1* non class. | | | | |
| Tariffa base da regolamento | 1,30 | 1,00 | | 0,70 | | | |
| Altopiano di Pinè e valle di Cembra | 1,50 | | | | | | 1,00 |
| Valle di Non | 1,50 | | | | | | 1,00 |
| Rotaliana Koenigsberg | 1,50 | | | | | | 1,00 |
| Valle di Fiemme | 2,00 | | | | | | |
| Giudicarie esteriori (Terme di Comano) | 1,50 | | | | | | |
| Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 1,50 | | | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO: diventa obbligatorio

L'articolo 2423 del codice civile, comma 2, prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio o nel periodo di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi e/o nei periodi successivi.

Il rendiconto finanziario diventa un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita, che deve fornire informazioni relative al periodo d'imposta e anche al periodo d'imposta precedente sull'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine e i flussi finanziari dell'esercizio.

L'informativa che si può desumere dalla redazione del rendiconto finanziario è tale per cui diventa, se non obbligatorio, quantomeno di fondamentale importanza tenerne conto nella redazione del bilancio di esercizio.

Considerata la sua rilevanza informativa, l'OIC (organismo italiano contabilità) ha deciso di dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio contabile prevedendo una generale raccomandazione di redigere il rendiconto finanziario per tutte le tipologie, societarie (giuridiche e di persone) e anche imprenditore individuale.

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Per essere chiari pertanto si puntualizza che devono compilare il rendiconto finanziario obbligatoriamente a partire dal 01.01.2016:

A) tutte le imprese che non rispettano i limiti per rientrare tra le micro imprese; definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

B) tutte le imprese che sono ammesse alla redazione del bilancio abbreviato e cioè quelle che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti parametri:

- totale attivo di stato patrimoniale: euro 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.): modifiche dal 1.10.2015

L'attestazione di prestazione energetica (A.P.E) è il documento richiesto per la certificazione energetica degli edifici. Gli obblighi di certificazione energetica a livello nazionale sono contenuti nel decreto legislativo 19/08/2005 n. 192 che ne prevede il rilascio nei casi di costruzione, vendita, nuova locazione di edifici o unità immobiliari e/o qualora l'edificio sia utilizzato da pubbliche amministrazioni e aperto al pubblico con una superficie superiore a 250 mq.

L'obbligo ricade sul costruttore in caso di immobile nuovo e sul proprietario in caso di ristrutturazione importante così come definita dall'art. 2 del Dlgs 192/2005; va esibito e consegnato in caso di trasferimento a titolo oneroso e gratuito o di nuova locazione di edifici o singole unità immobiliari. L'attestazione ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio salvo che l'immobile non venga sottoposto ad una ristrutturazione che ne modifichi la presta-

RASSEGNA STAMPA sintesi

propri clienti. Resta comunque fermo l'obbligo del contribuente di barrare l'apposita casella dell'Unico, al fine di comunicare l'avvenuta conservazione in modalità elettronica dei documenti fiscali; inoltre, gli estremi identificativi del conservatore devono essere riportati nel manuale della conservazione.

(Italia Oggi del 26 settembre 2015, pag. 37)

Riscossione coattiva, l'allarme della Corte dei Conti

Il gettito derivante nel 2014 dalla riscossione coattiva "ha risentito degli effetti conseguenti alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni che, destinate ad accrescere le tutele dei debitori, hanno di converso comportato una non secondaria compressione (oltre che dilatazione nel tempo) della capacità di recupero degli agenti della riscossione": è quanto si legge nell'ultimo Rendiconto generale dello Stato pubblicato dalla Corte dei Conti, mentre le previsioni per quest'anno sono tutt'altro che incoraggianti. I dati elaborati dai giudici contabili, inoltre, ci dicono con chiarezza che i risultati non soddisfacenti sono addebitati anche alla scelta del Legislatore di "togliere" ad Equitalia, a partire dal 2011, la riscossione dei tributi locali, ai quali ci devono pensare i Comuni stessi, direttamente - tramite i propri sportelli - oppure delegando l'attività ad enti comunali appositamente istituiti.

(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2015, pag. 26)

Studi di settore, dichiarazioni dei redditi non emendabili

Il contribuente non può emendare la propria dichiarazione dei redditi con l'adeguamento degli studi di settore: la ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18180, depositata ieri. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la compilazione del rigo VA 42 non può essere ricompresa tra gli errori materiali. Fatto salvo il principio secondo cui la dichiarazione dei redditi costituisce di norma una dichiarazione di scienza, in quanto tale modificabile in presenza di errori dai quali derivi un aggravio fiscale superiore al dovuto, per la Suprema Corte nei casi in cui il Legislatore subordini la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un apposito modulo, la dichiarazione assume il valore di un atto negoziale, irretrotrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dal Fisco.

(Italia Oggi del 17 settembre 2015, pag. 28)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

zione energetica obbligando ad una nuova attestazione.

Il 26 giugno 2015 sono stati pubblicati tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE.

Soggetti abilitati al rilascio dell'APE sono:

- tecnici qualificati;
- Esco (Energy Service Company);
- Enti e/o organismi in possesso dei requisiti previsti dal DPR 75/2015 ed accreditati a livello nazionale.

Le novità principali sono l'indicazione:

- della destinazione d'uso (residenziale e o non);
- dell'oggetto dell'attestato (se intero edificio o parziale);
- del motivo della richiesta;
- dei servizi energetici presenti (es: climatizzazione invernale o estiva, ventilazione meccanica, produzione di acqua calda, impianti di illuminazione o di tra-

sporto per edifici a energia quasi zero. Sono state riviste le classi energetiche con l'introduzione di quattro nuove classi (da A1 ad A4) e la previsione di riferimenti comparativi di immobili simili per una valutazione della prestazione energetica.

Di particolare interesse, la specificazione delle prestazioni energetiche dei singoli impianti con evidenza dei consumi previsti e delle raccomandazioni per migliorare l'efficienza energetica oltre alle indicazioni della prestazione globale dell'edificio.

Nuovo ed obbligatorio lo schema di annuncio per la vendita o locazione dei fabbricati che uniforma a livello nazionale le informazioni richieste sulla qualità energetica degli edifici venduti o locati.

Sanzioni applicabili:

- Professionista qualificato che rilascia APE non conforme
sanzione da € 700,00 ad € 4.200,00;

- Direttore dei lavori che non presenta l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità
sanzione da € 1.000,00 ad € 6.000,00;
- Costruttore o proprietario che non fornisce l'APE per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti
sanzione da € 3.000,00 ad € 18.000,00;
- Proprietario che in caso di vendita non fornisce l'APE
sanzione da € 3.000,00 ad € 18.000,00;
- Responsabile dell'annuncio se viola l'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio commerciale
sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella-Schuster

BANCHE ITALIANE: è arrivata l'ora delle "soffiate"

Non so se ne siete a conoscenza, ma entro il prossimo 31 dicembre 2015 gli istituti di credito devono adeguare i loro sistemi interni per segnalare atti o fatti che violano le norme sull'attività bancaria, con particolare riferimento all'aspetto fiscale.

Con la recente introduzione dell'art. 52-bis nel TUB (Testo Unico Bancario), le banche sono obbligate ad adottare procedure specifiche per consentire al proprio personale di segnalare atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono implementare dovranno prevedere:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti costituenti oggetto di segnalazione;
- le modalità per effettuare le segnalazioni e i soggetti deputati alle relative ricezioni;
- il procedimento che si instaura nel momento in cui è effettuata una segnalazione, con le relative specifiche, per esempio: tempi e fasi di svolgimento del procedimento, soggetti in esso coinvolti;
- le modalità con le quali il soggetto segnalante e quello segnalato devono essere informati in merito allo sviluppo del procedimento;
- l'obbligo per il soggetto segnalante di

dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione;

- nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Inoltre, i sistemi interni di segnalazione devono garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e dell'eventuale segnalato.

In tal senso, il soggetto preposto a ricezione, esame e valutazione della segnalazione:

- non deve essere gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;
- non deve essere esso stesso il presunto responsabile della violazione;
- non deve avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione, aspetto che può compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- non deve partecipare all'adozione dei possibili provvedimenti decisionali, rimessi alle funzioni o agli organi aziendali pertinenti;
- ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per quanto riguarda l'identità del segnalante, che in ogni caso dovrà essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, a seguito della segnalazione.



Le banche dovranno illustrare al proprio personale in modo chiaro, preciso e completo il procedimento di segnalazione adottato, e i presidi posti a garanzia della riservatezza del segnalante e dell'eventuale segnalato. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando è necessario conoscerla per la difesa del segnalato.

Il tutto per diffondere la cultura della legalità.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl